



Investiamo nel vostro futuro

Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover" delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – linea di attività 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" "Fondo Tranched Cover Liguria"

CUP G33G15001370009 - CIG 647984593F

1. Introduzione

1.1. Con Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 16/11/2015, Regione Liguria (di seguito “Regione”) ha dato mandato alla finanziaria regionale FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito “FI.L.S.E.”), in attuazione della linea di attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria” del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), di costituire il Fondo Tranché Cover Liguria (di seguito “Fondo”), espletando tutte le relative necessarie procedure. Il Fondo ha una Dotazione Iniziale di risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) (la “**Dotazione Finanziaria Iniziale**”) eventualmente implementabile fino ad un massimo di ulteriori euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) con una **Dotazione Finanziaria Integrativa**.

1.2. FI.L.S.E. ha approvato con delibera del C.d.A. l’operazione di cui al presente Avviso per la selezione degli intermediari finanziari, abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare alle PMI Liguri, con la garanzia del Fondo di cui all’oggetto.

1.3. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di uno o più intermediari finanziari al fine di dare attuazione agli interventi della Regione di cui sopra, per il tramite di FI.L.S.E..

2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

Aiuto: indica l’agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell’intensità dell’aiuto (Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato all’art. 6 del presente Avviso, e riportato all’Allegato 2.

Accordo Convenzionale: indica l’accordo sottoscritto da FI.L.S.E. e Finanziatore, per la regolamentazione dei rapporti successivi all’assegnazione del Lotto Finanziario, nei termini indicati nell’Avviso e secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all’organizzazione e operatività del singolo Finanziatore riportato all’Allegato 5.

Avviso: indica il presente atto.

Cash Collateral: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari al Lotto Finanziario assegnato, che FI.L.S.E. costituirà in pegno, con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, a favore del Finanziatore depositandolo sul Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla *Tranche Junior* del relativo Portafoglio.

Comunicazione di Assegnazione Provvisoria: indica la comunicazione di assegnazione provvisoria del Lotto Finanziario che verrà inviata da FI.L.S.E. a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assume carattere di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione dell’Accordo Convenzionale tra Finanziatore e FI.L.S.E..

Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio: indica la comunicazione del Finanziatore, redatta secondo il modello predisposto da FI.L.S.E., che verrà inviata, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-up, a FI.L.S.E..

Conto Vincolato: il conto intestato a FI.L.S.E. acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral. Il Conto Vincolato dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Contratto di Pegno: indica il contratto, redatto secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, riportato all'Allegato 6. Il Contratto sarà sottoscritto tra FI.L.S.E. e il Finanziatore, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral, ai sensi dell'articolo 1851 del codice civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e ss.mm., a garanzia delle Perdite registrate sulla Tranche Junior del relativo Portafoglio. Il contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del Cash Collateral.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral: indica la data di costituzione da parte di FI.L.S.E. del Cash Collateral e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra FI.L.S.E. e il Finanziatore, che interverranno a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale tra i due soggetti, e comunque non oltre il 30 Dicembre 2015.

Dotazione Finanziaria Iniziale: (anche "Dotazione Iniziale") indica l'importo del Fondo Tranché Cover Liguria pari ad euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) in gestione a FI.L.S.E. e già disponibile ai sensi della D.G.R.1274 del 16/11/2015

Dotazione Finanziaria Integrativa: (anche "Dotazione Integrativa") indica l'importo del Fondo Tranché Cover Liguria eventualmente implementato fino ad un massimo di ulteriori euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)

Finanziamenti: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo l'Accordo Convenzionale sottoscritto con FI.L.S.E..

Finanziamento in Default: indica un Finanziamento che sia classificato dal finanziatore come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti) del 30 Luglio 2008 e ss.mm. e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziatore (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica l'intermediario finanziario che è stato individuato a seguito della selezione di cui al presente Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il fondo "Tranched Cover Liguria".

Imprese: indica le "PMI", secondo la definizione comunitaria (Regolamento UE n. 651/2014, Allegato 1), aventi sede operativa nel territorio della Regione ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese in Difficoltà: sono le imprese come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente **Istanza**): indica l'istanza da presentarsi a FI.L.S.E. da parte del soggetto proponente, per la partecipazione al presente Avviso, da presentare unitamente alla Proposta di Accordo di Portafoglio formulata secondo il modello predisposto da FI.L.S.E., riportato all'Allegato 3 del presente Avviso.

Lotto Finanziario: indica, con riferimento a ciascun Finanziatore, l'importo massimo reso disponibile a valere sul Fondo per le finalità di copertura delle Perdite della Tranche Junior del Portafoglio, come determinato ai sensi dell'art. 10 del presente Avviso.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi della Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR e (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d'Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo.

Perdita: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, le somme dovute al Finanziatore e non corrisposte dall'Impresa in relazione ad un Finanziamento in Default, determinate dal Finanziatore in conformità con (i) la Normativa di Vigilanza, (ii) le procedure interne del Finanziatore di gestione delle attività finanziarie deteriorate e (iii) le procedure contabili interne del Finanziatore. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva.

Perdita Provvisoria: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l'ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste nell'apposito Contratto di Pegno sottoscritto da FI.L.S.E. e dal Finanziatore.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale e termine al 31 Ottobre 2016, salvo eventuali proroghe stabilite d'intesa tra le parti, durante il quale il Finanziatore costituirà il Portafoglio secondo la Proposta di Accordo di Portafoglio. È facoltà del Finanziatore avviare anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione della Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp Up, aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nella Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal soggetto proponente, allegata alla Istanza di manifestazione di interesse, contenente, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'art. 4 del presente Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto del Portafoglio, la sua composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate al Conto Vincolato. La Proposta deve essere formulata secondo il modello predisposto da FI.L.S.E., riportato all'Allegato 4 del presente Avviso.

Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranches con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche e il valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie.

Settori Ammissibili: indica i settori economici di appartenenza delle imprese beneficiarie che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 Dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 1 del presente Avviso.

TUB - Testo Unico Bancario: indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1 Settembre 1993 e ss.mm..

Tranched Cover: indica l'intera operazione disciplinata dal presente Avviso, dai relativi allegati, dall'Accordo Convenzionale e dal Contratto di Pegno e posta in essere da FI.L.S.E. e da ciascun Finanziatore a seguito dell'assegnazione dei Lotti Finanziari e della formalizzazione della relativa documentazione.

Tranche Junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del Portafoglio che sopporta le prime Perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover) la quota del Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior.

3. Finalità e risorse

3.1. Il presente Avviso ha lo scopo di stabilire le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzo del Fondo, selezionando, altresì, i Finanziatori incaricati di dare attuazione all'intervento del Fondo stesso, attraverso l'erogazione di finanziamenti alle Imprese Liguri.

3.2. Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità della cartolarizzazione sintetica "tranché cover", con la costituzione di un pegno a copertura delle prime perdite su portafogli di nuovi finanziamenti, erogati dai Finanziatori.

3.3. La costituzione del pegno, che avviene tramite versamento del Cash Collateral sul Conto Vincolato, interviene a copertura delle Perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior.

3.4. Le risorse del Fondo disponibili per l'assegnazione dei Lotti Finanziari sono pari a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) ("**Dotazione Iniziale**") implementabili fino a un massimo di ulteriori euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) con una "**Dotazione Integrativa**".

3.5. L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle Imprese erogato sotto forma di intervento di garanzia gratuito, nel rispetto del Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 Dicembre 2013.

3.6. La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dei Finanziatori, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con gli stessi, le attività di monitoraggio e controllo, ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate a FI.L.S.E., società in house di Regione, istituita con L.R. n. 48/1973.

4. Caratteristiche del Portafoglio

4.1. Il Portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di Finanziamenti aventi, alla data di erogazione dei singoli Finanziamenti, le seguenti caratteristiche:

- a) essere di nuova concessione, esclusivamente per gli scopi previsti dalla successiva lettera g) del presente articolo;
- b) essere concessi ed erogati a favore delle Imprese;
- c) essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Liguria;
- d) essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili;
- e) aventi natura di finanziamento chirografario;
- f) essere di importo minimo pari a euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) e massimo pari a euro 1.000.000,00 (euro un milione/00);
- g) aventi uno dei seguenti scopi:

Investiamo nel vostro futuro

- investimenti produttivi e infrastrutturali, per un'incidenza minima totale, all'interno del Portafoglio, del 30%;
 - fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale;
 - riequilibrio finanziario (per l'estinzione di linee di credito a breve e medio termine e l'adozione di piani di rientro dell'indebitamento), per un'incidenza massima totale, all'interno del Portafoglio, del 10%;
- h) aventi durata:
- minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per investimenti produttivi e infrastrutturali, di capitalizzazione aziendale, di riequilibrio finanziario;
 - minima di 18 mesi e massima di 36 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- i) non essere assistiti da garanzie reali;
- j) essere concessi ad imprese con rating non inferiore, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore, all'equivalente di "B -" di Standard & Poors e distribuiti sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva del Portafoglio, alla sua dimensione e allo spessore della Tranche Junior, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito;
- k) non discostarsi, orientativamente, alla costituzione del Portafoglio, dal modello di distribuzione indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente inserito nell'Accordo Convenzionale;
- l) essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dai Finanziatori in assenza di interventi di mitigazione del rischio, indicati dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Il tasso è calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno *spread* non superiore (incluse spese e commissioni) a quello indicato da ciascun Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente riportato nell'Accordo Convenzionale, per ciascuna classe di merito creditizio;
- m) *clausola di salvaguardia*: in considerazione dell'attuale elevata volatilità delle condizioni di tasso dei mercati interbancari, a tali elementi di remunerazione potrà essere sommato, se positivo, un secondo margine determinato in base alla media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contribuente CMAL (Credit Market Analysis), di seguito definito "m.m. CDS Italia 5Y USD". In particolare questo secondo margine sarà determinato come differenza tra la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente a quello di presentazione dell'Istanza di manifestazione di interesse e la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente all'erogazione del Finanziamento. Tale secondo margine è da intendersi, in analogia allo *spread*,

come componente fissa del tasso di interesse applicato a carico delle Imprese sui Finanziamenti, e quindi non soggetto a variazione nel corso di vita degli stessi. Tale elemento di remunerazione deve obbligatoriamente essere calcolato e comunicato dal Finanziatore a FI.L.S.E. prima della sua applicazione.

4.2. Il Portafoglio di esposizioni creditizie non potrà essere costituito da Finanziamenti a favore di Imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- (a) non in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva;
- (b) che abbiano ricevuto aiuti in regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Reg. UE n. 1407/13;
- (c) qualificabili come Imprese in difficoltà;
- (d) che in passato non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l’ente creditore);
- (e) che operino al di fuori dei Settori Ammissibili.

5. Modalità di intervento di FI.L.S.E.

5.1. Il Portafoglio di esposizione creditizie di cui al precedente art. 4 viene suddiviso in due distinte classi: una Tranche Junior, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio e una Tranche Senior, con grado di subordinazione minore.

5.2. L'intervento di FI.L.S.E. è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Junior, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio. Il rischio di credito della Tranche Senior rimane pertanto interamente in capo al Finanziatore.

5.3. La classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui all'art. 262 del CRR, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

5.4. Lo spessore richiesto per la Tranche Junior non può essere superiore al 12,5% del valore del relativo Portafoglio, come indicato nella Proposta di Accordo di portafoglio e come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00), né superiore all'importo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

5.5. Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi non oltre il 31 Ottobre 2016, salvo proroghe stabilite d'intesa tra le parti.

5.6. L'intervento di mitigazione del rischio attuato da FI.L.S.E. ai sensi del presente Avviso potrà essere utilizzato dai Finanziatori, e la relativa valutazione spetterà agli stessi Finanziatori, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Normativa di Vigilanza.

6. Determinazione dell'intensità dell'aiuto - Metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo

6.1. L'intervento di FI.L.S.E. di cui al presente Avviso è attuato ai sensi del Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo riportato all'Allegato 2.

6.2. La copertura fornita dal Fondo per le Perdite sulla Tranche Junior è pari all'80% delle Perdite registrate su ciascun Finanziamento e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior.

7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

7.1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- a) banche italiane di cui al TUB;
- b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- c) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

7.2. Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- b) possedere almeno uno sportello operativo nella Regione Liguria;
- c) detenere al 30 Giugno 2015 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro.

7.3. Gli operatori di cui al primo comma si impegnano ad accendere un Conto Vincolato, intestato a "FI.L.S.E. S.p.A. - Fondo Tranché Cover Liguria", sul quale sarà depositato il Cash Collateral, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale Conto Vincolato non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul Cash Collateral sono a favore di FI.L.S.E. nella misura proposta dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e sottoscritta nel successivo Accordo Convenzionale.

7.4. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi.

7.5. Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

8. Requisiti di ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio

8.1. Per accedere alla selezione di cui al presente Avviso, i soggetti partecipanti devono presentare, congiuntamente, i seguenti documenti:

- Istanza di manifestazione di interesse;
- Proposta di Accordo di Portafoglio;

redatti secondo gli schemi riportati, rispettivamente, agli Allegati 3 e 4 del presente Avviso.

8.2. I documenti devono essere compilati in ogni loro parte, senza apportare modifiche ai contenuti dello schema, stampati in formato cartaceo, firmati in ogni pagina, nonché in calce per esteso ove indicato, dal legale rappresentante o da procuratore speciale del soggetto richiedente.

8.3. Tutti i documenti sopra descritti devono essere inseriti, a pena di inammissibilità, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente dicitura:

“Avviso di Selezione di operatori idonei alla realizzazione di un Portafoglio di finanziamenti per l’applicazione del Fondo Tranched Cover Liguria”.

8.4. Detto plico deve essere recapitato, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Dicembre 2015**, a:

FI.L.S.E. S.p.A. – Piazza De Ferrari 1 (sesto piano), 16121 Genova

Il plico potrà essere recapitato, entro e non oltre il termine suddetto, nei giorni feriali in orario dal lunedì al giovedì 8.30/13.00 e 14.00/17.30 e venerdì 8.30/13.30. Si evidenzia che il giorno 7 Dicembre 2015 FI.L.S.E. sarà chiusa e non saranno accoglibili le istanze.

L’invio della documentazione e il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

8.5. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso (compresi gli Allegati).

9. Valutazione delle Istanze di manifestazione di interesse, delle Proposte di Accordo di Portafoglio

9.1. Ad avvenuta ricezione delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio, FI.L.S.E. avvia il procedimento di valutazione delle Istanze, finalizzato alla definizione di una graduatoria di merito per l’assegnazione delle risorse finanziarie.

9.2. Tutte le operazioni relative alla valutazione delle Istanze verranno effettuate da una Commissione mista formata da tre componenti di cui due nominati da FI.L.S.E. e uno nominato da Regione, che redigerà un apposito verbale per tutte le operazioni che verranno dalla stessa compiute. La data, l’ora e il luogo della seduta per l’esame e la valutazione delle Istanze saranno indicati sul sito di FI.L.S.E. www.filse.it entro il 6 Dicembre 2015.

9.3. Ai sensi dei Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni a valere sul programma operativo della Regione Liguria Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013, le Istanze di manifestazione di interesse pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

- ricevibilità: presentazione delle Istanze nei termini e nelle forme prescritte dall'Avviso e completezza e regolarità della stessa;
- ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dal presente Avviso in capo ai richiedenti.

Le verifiche vengono, pertanto, effettuate attraverso le seguenti fasi:

a) Ricevibilità dei plichi:

Per tutte le Istanze pervenute, FI.L.S.E. procede alla verifica della modalità di invio del plico, della presenza di tutta la documentazione prevista, delle firme autografe ove previste, degli allegati obbligatori.

In particolare, sono ritenuti inderogabilmente non ricevibili i plichi:

- non confezionati e/o recapitati secondo le modalità previste all'art. 8;
- non recapitati nei tempi previsti all'art. 8;
- non contenenti tutta la documentazione prevista o parte di essa (Istanza di manifestazione di interesse o Proposta di Accordo di Portafoglio).

b) Ricevibilità delle Istanze di manifestazione di interesse:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui alla precedente lettera, FI.L.S.E. procede all'esame della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nella Istanza di manifestazione di interesse. In particolare sono ritenute non ricevibili le Istanze di manifestazione di interesse:

- prive di una o più firme in calce per esteso previste dalla modulistica;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di validità dei contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto.

c) Ammissibilità dell'Istanza di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui alla precedente lettera, FI.L.S.E. procede alla verifica dei requisiti dei soggetti proponenti previsti all'art. 7, tramite le autodichiarazioni presentate a corredo dell'offerta di cui all'Allegato 3. La mancanza di un solo requisito tra quelli previsti comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'iter di valutazione. Le autodichiarazioni potranno essere successivamente verificate.

d) Ricevibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui alla precedente lettera, FI.L.S.E. procede alla verifica della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nella Proposta di Accordo di Portafoglio. In particolare sono ritenute non ricevibili le Proposte di Accordo di Portafoglio:

- prive di una o più firme in calce per esteso previste dalla modulistica;

- redatte secondo uno schema differente, in termini di validità dei contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- non compilate in una o più parti.

e) Ammissibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio (verifica delle caratteristiche del Portafoglio):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui alla precedente lettera, FI.L.S.E. procede all'esame dei requisiti previsti all'art. 4 relativi alle caratteristiche del Portafoglio proposto.

FI.L.S.E. si riserva di avanzare eventuali richieste di chiarimenti o integrazione documentale ai soggetti proponenti, al solo scopo di meglio comprendere i contenuti della Proposta di Accordo di Portafoglio stessa e di effettuare una corretta verifica dei requisiti, escludendo sempre e in ogni caso la possibilità di modifica e/o rettifica dei contenuti della Proposta di Accordo di Portafoglio stessa da parte dei soggetti.

f) Assegnazione dei punteggi alle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Alle Proposte di Accordo di Portafoglio che hanno positivamente superato la verifica di cui alla precedente lettera, FI.L.S.E. procede ad assegnare un punteggio finalizzato a valorizzare i maggiori benefici per le Imprese e, al contempo, la maggior efficienza nell'impiego delle risorse stanziare.

Il punteggio di merito viene assegnato, in modo decrescente e secondo gli scaglioni indicati oltre, in base al posizionamento di ciascuna Proposta, nella valutazione dei seguenti indicatori:

- *Ammontare minimo del Portafoglio:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza dell'ammontare del Portafoglio proposto più elevato e le successive posizioni in ordine decrescente di ammontare.
- *Interessi sul Cash Collateral:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza della remunerazione più elevata, e le successive posizioni in ordine decrescente.
- *Condizioni economiche applicate ai Finanziamenti per classe di merito creditizio:* si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del punteggio più elevato (in ogni caso superiore a 50) ottenuto secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{\min} \times P_{\max} / C_i$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{\min} = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

C_i = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i -esimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

P_{\max} = punteggio massimo, pari a 100.

<i>Classe di rating</i>	<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(AxB)</i>	
<i>Standard & Poor's</i>	<i>Fitch</i>	<i>Moody's</i>	<i>Fattore di ponderazione</i>	<i>Tasso offerto</i>
AAA	AAA	Aaa	0,25	
AA+	AA+	Aa	0,25	
AA	AA	Aa	0,25	
AA-	AA-	Aa	0,25	
A+	A+	A 1	1,00	
A	A	A	1,00	
A-	A-	A 3	1,00	
BBB+	BBB+	Baa 1	5,00	
BBB	BBB	Baa 2	5,00	
BBB-	BBB-	Baa 3	5,00	
BB+	BB+	Ba 1	12,00	
BB	BB	Ba 2	12,00	
BB-	BB-	Ba 3	12,00	
B+	B+	B 1	12,00	
B	B	B 2	12,00	
B-	B-	B 3	12,00	

9. 4. I punteggi per ciascun indicatore sono assegnati in base alla seguente tabella:

Indicatori di punteggio	Prima posizione	Seconda posizione	Terza posizione	Quarta posizione	Quinta posizione	Oltre la Quinta posizione
Ammontare minimo del Portafoglio	60	50	40	30	20	10
Interessi sul Cash Collateral	30	25	20	15	10	5
Condizioni economiche applicate ai finanziamenti	110	90	70	50	30	20
PUNTEGGIO TOTALE MAX	200					

9.5. In caso di posizionamento ex-aequo all'interno di un indicatore, viene assegnata la medesima posizione ed il medesimo punteggio alle diverse proposte, non assegnando le successive posizioni e punteggi corrispondenti al numero di ex-aequo.

10. Aggiudicazione e Assegnazione dei Lotti Finanziari

10.1. A seguito della valutazione di cui all'art. 9 ed alla conseguente attribuzione dei punteggi, FI.L.S.E. redige una graduatoria di merito il cui esito viene pubblicato da FI.L.S.E. sul proprio sito.

10.1.bis In base alla graduatoria di cui al punto precedente FI.L.S.E. procede all'aggiudicazione con assegnazione dei Lotti Finanziari a partire dal primo classificato, nella misura corrispondente all'ammontare richiesto di ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio, sino all'ammontare delle disponibilità della "Dotazione Iniziale" eventualmente incrementata con la "Dotazione Integrativa".

10.2. In caso di posizionamento ex-aequo all'interno della graduatoria, viene assegnata la medesima posizione alle diverse proposte, non assegnando le successive posizioni corrispondenti al numero di ex-aequo.

10.3. In caso di ex-aequo nell'ultima posizione utile ai fini dell'assegnazione delle risorse, viene assegnato a ciascun soggetto un Lotto Finanziario proporzionale alla disponibilità residua ed all'ammontare di ciascuna Proposta rispetto ad essa.

10.4. Al termine della definizione delle assegnazioni FI.L.S.E. invia ai soggetti richiedenti la Comunicazione di Assegnazione Provvisoria, corredata di fac-simile di Accordo Convenzionale (riportato all'Allegato 5 del presente Avviso) avviando nel contempo le verifiche sui requisiti autodichiarati.

10.5. Nel caso in cui le risorse soddisfino in misura solo parziale la Proposta o le Proposte (ex-aequo) che occupano l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento, ai soggetti proponenti che hanno ottenuto un'assegnazione parziale è concesso un termine di 7 giorni dalla Comunicazione di Assegnazione Provvisoria per comunicare la rinuncia alla stessa. Nel caso di rinuncia le relative risorse non verranno ulteriormente assegnate.

10.6 Entro 15 giorni dalla Comunicazione di Assegnazione Provvisoria dei Lotti Finanziari e comunque entro il 30 Dicembre 2015, i soggetti aggiudicatari dei Lotti Finanziari risultati in possesso dei requisiti, sono tenuti a sottoscrivere l'apposito Accordo Convenzionale.

11. Contenuto degli Accordi Convenzionali e del Contratto di Pegno

11.1. Gli Accordi Convenzionali sottoscritti con i soggetti aggiudicatari devono essere redatti secondo il modello standard di cui all'Allegato 5 del presente Avviso, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore.

11.2. In ogni caso, l'Accordo Convenzionale dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) condizioni e requisiti del Portafoglio, siano essi vincolanti o non vincolanti, contenuti nella Proposta di Accordo approvata;
- b) impegno allo svolgimento dell'attività di reporting del Periodo di Ramp-Up, che includa in ogni caso:
 - informazioni anagrafiche relative a ciascuna Impresa finanziata;
 - informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL da parte di FI.L.S.E.;
 - i principali dati contabili delle Imprese finanziate;

- la classe di merito creditizio attribuita all'Impresa al momento della concessione del Finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del Finanziamento;
- le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato;
- l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;

c) indicazioni riguardanti le modalità di gestione e recupero crediti;

11.3. I contratti di Pegno sottoscritti con i Finanziatori devono essere redatti secondo il modello standard riportato all'Allegato 6, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore.

11.4. In ogni caso, il Contratto di Pegno dovrà contenere tutte le indicazioni operative necessarie per la regolamentazione dell'attività di escussione del Pegno, in conformità al presente Avviso.

12. Costituzione in pegno del Cash Collateral

12.1. A seguito della sottoscrizione degli Accordi Convenzionali e, comunque, entro il 30 Dicembre 2015, FI.L.S.E. sottoscriverà con il Finanziatore il Contratto di Pegno, secondo il modello standard, eventualmente integrato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore.

12.2. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Pegno FI.L.S.E. depositerà il Cash Collateral sul Conto Vincolato aperto presso il Finanziatore intestato a "FI.L.S.E. - Fondo Tranché Cover Liguria", costituendolo pertanto in pegno a favore del Finanziatore.

12.3. L'efficacia dell'Accordo Convenzionale è condizionata alla sottoscrizione del Contratto di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sul Conto Vincolato a seguito dalla sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale stesso e, comunque, entro il 30 Dicembre 2015.

13. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del Portafoglio

13.1. Il Periodo di Ramp-Up ha avvio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale. E' facoltà del Finanziatore dare avvio al Periodo di Ramp-Up prima della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale, ma successivamente alla data di Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.

13.2. Il periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il 31 Ottobre 2016, salvo proroghe stabilite d'intesa tra FI.L.S.E. ed i singoli Finanziatori.

13.3. Entro il 20 Aprile 2016 ed entro il 20 Luglio 2016, il Finanziatore trasmette, rispettivamente, la prima e la seconda comunicazione trimestrale di costituzione del Portafoglio, al fine di consentire un monitoraggio prospettico da parte di FI.L.S.E., in vista della composizione definitiva del Portafoglio.

13.4. Entro il 20 Novembre 2016, ovvero entro 20 giorni dall'eventuale termine prorogato, il Finanziatore trasmette a FI.L.S.E. la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio indicando in modo specifico la suddivisione del medesimo in due distinte tranches come di seguito:

- a) una *Tranche Junior*, esposta al rischio di prima perdita del Portafoglio,
- b) una *Tranche Senior*, con grado di subordinazione minore.

13.5. Ai fini dell'intervento del Fondo la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio dovrà indicare la classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo n. 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.

13.6. Resta inteso che il pegno sul Cash Collateral dovrà essere costituito – ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso – anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.

13.7. Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013.

13.8. Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio il Lotto Finanziario assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente.

13.9 Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione della Proposta di Accordo di Portafoglio e la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geo-settoriale e di rating delle imprese finanziate, FI.L.S.E. verifica che la distribuzione del Portafoglio costituito, qualora differente, soddisfi comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4 p.to k), compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il periodo di Ramp-Up.

13.10. FI.L.S.E. provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo del Lotto Finanziario a quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio e i calcoli effettuati dal Finanziatore nel determinare l'ammontare definitivo del Lotto Finanziario.

13.11. Al ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, FI.L.S.E. e il Finanziatore confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, fatte salve le eventuali rettifiche sopra descritte in caso di scostamenti, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di

quanto previsto nell'apposito Contratto di Pegno a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel Periodo di Ramp-Up.

13.12. L'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore di FI.L.S.E. entro 30 giorni dalla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio.

14. Escussione del Pegno

14.1 Le modalità di escussione del Pegno saranno regolate dall'Accordo Convenzionale e dal Contratto di Pegno sottoscritti da FI.L.S.E. e dal Finanziatore, redatti secondo i modelli standard riportati agli Allegati 5 e 6, eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore.

15. Attività di gestione e recupero dei crediti

15.1 Le modalità di gestione e recupero dei crediti saranno regolate dall'Accordo Convenzionale e dal Contratto di Pegno sottoscritti da FI.L.S.E. e dal Finanziatore, redatti secondo i modelli standard riportati agli Allegati 5 e 6, eventualmente integrabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore.

16. Divieto di cessione

16.1. I crediti di FI.L.S.E. afferenti le somme pagate a titolo di garanzia e da recuperare dal Finanziatore non sono cedibili; fanno eccezione cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari.

16.2. I crediti derivanti dai Finanziamenti non sono cedibili; fanno eccezione cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o similari.

16.3. Nell'ipotesi in cui il Finanziatore ritenga di avvalersi di apposite banche/società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a FI.L.S.E.. In caso il Finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dall'Accordo Convenzionale, curando di mantenere traccia dei dati storici di ciascun Finanziamento. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a FI.L.S.E..

17. Controlli

17.1. FI.L.S.E. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, il tutto come meglio disciplinato nell'Accordo Convenzionale.

18. Pubblicazione ed informazioni

18.1. FI.L.S.E. provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet: www.filse.it.

19. Foro competente

19.1. Per ogni controversia che derivasse a FI.L.S.E. o alla Regione Liguria dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Genova.